

**Das Recht der Soldatenkaiser.
Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs?
(Zürich, 10-12 aprile 2013)**

1. Dal 10 al 12 aprile 2013 si è svolto all'Università di Zurigo il convegno intitolato "*Das Recht der Soldatenkaiser. Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs*". Un valore aggiunto del convegno è stato rappresentato dalla efficace collaborazione, tanto in fase organizzativa quanto nel dibattito seguito ai singoli interventi, tra giuristi e storici. L'invito delle organizzatrici Ulrike Babusiaux (Lehrstuhl für Römisches Recht, Privatrecht und Rechtsvergleichung) e Anne Kolb (Lehrstuhl für Alte Geschichte, Historisches Seminar) è stato infatti accolto da importanti studiosi di area sia giuridica (diritto romano) sia storica, provenienti da Università svizzere, europee e nordamericane.

2. In effetti uno dei principali obiettivi delle giornate di studio – ha spiegato Anne Kolb – è stato da subito il superamento dei limiti imposti dai singoli settori disciplinari, onde perseguire risultati per quanto possibile innovativi muovendo dalla collaborazione tra le diverse materie coinvolte. Diritto romano e storia sono infatti, com'è noto, due discipline non soltanto vicine, ma strettamente interconnesse. Tale connessione riveste importanza particolare quando si tratta di studiare un periodo – come quello oggetto del convegno – caratterizzato dalla notevole scarsità di fonti a disposizione degli studiosi. Da un lato, infatti, la ricostruzione della situazione storico-giuridica dell'impero ai tempi dell'anarchia militare è resa più complicata dalla riconoscibile povertà quantitativa delle fonti consuete; dall'altro lato, le poche fonti rimaste non hanno ricevuto fino ad oggi adeguata attenzione e importanti settori della vita giuridica di questo periodo – ad es. il diritto amministrativo e l'attività delle cancellerie imperiali – necessitano ancora di approfondimento.

3. La prima relazione è stata presentata dallo storico Christian Witschel dell'Università di Heidelberg (*Neue Tendenzen der althistorischen Forschung zum 3. Jh. n. Chr.*). Witschel ha riassunto e chiarito l'evoluzione della ricerca storico-giuridica sul periodo dell'anarchia militare negli ultimi decenni. Durante il tempo dei "*Soldatenkaiser*" (III secolo d.C.) cambiamenti di regime e svolte politiche, oltre che tragiche fatalità, hanno contribuito a una crisi diffusa a livello sociale, che si fa tradizionalmente iniziare con la caduta di Marco Aurelio e che culmina con il 260 d.C. Tale crisi ha a sua volta cause endogene ed esogene: si tratta – si potrebbe dire, con metafora biologica – dell'invecchiamento della società romana, seguito alla piena maturità del periodo classico. A partire dal secondo dopoguerra, nella relativa ricerca storiografica si è imposta la formula "crisi del terzo secolo d.C."; negli anni '70 del secolo scorso, tuttavia, si è cercato di sostituire al termine "crisi" locuzioni meno assiologicamente orientate, quali "cambio di mentalità", "trasformazione" o "impoverimento del potere centrale". Dagli anni '90 in poi, tuttavia, le ricerche sul periodo dell'anarchia militare hanno riscosso poco interesse (secondo Witschel, ciò sarebbe dovuto alla mancanza di una personale esperienza – e

percezione diretta – della guerra da parte dei ricercatori più giovani). Avvalendosi di alcuni esempi, Witschel ha confermato da un lato la dimensione regionale della crisi in varie zone dell'impero – ponendo l'area germanica a confronto con la realtà delle città d'Egitto –; dall'altro lato, ha sollevato dubbi sull'opportunità di valutare come globale la crisi del III secolo, in un quadro complessivo e unico per tutto l'impero.

Durante la discussione Andreas Thier (Zürich) ha suggerito che la definizione di "crisi" sia assai recente; servirebbe preliminarmente sviluppare una teoria della crisi adattabile a situazioni storiche distanti nel tempo e diverse tra loro. Secondo Christoph Riedweg (Zürich) occorrerebbe inoltre sottolineare le questioni concernenti la religione di quest'epoca. Alfons Bürge (München) ha evidenziato la generale avversità riservata dal mondo antico alle novità, e ha chiarito come il Medioevo, contrariamente al tempo moderno, valutasse assai positivamente il III secolo d.C. Witschel ha confermato la sopravvalutazione delle definizioni storiografiche relative al periodo considerato, invitando di nuovo a marcare le differenze tra le singole regioni, idea condivisa da Luuk De Blois (Leiden).

4. La seconda relazione, tenuta da Boudewijn Sirks (Oxford) si è concentrata sul periodo 235-285 d.C., osservando in particolare la produzione dei rescritti imperiali. Il relatore si è chiesto, a proposito di tale produzione, se si possano rilevare motivi di discontinuità a livello quantitativo e qualitativo rispetto all'epoca precedente; in caso di risposta affermativa, si è domandato se su quei motivi abbiano influito la personalità degli imperatori e lo stato di belligeranza duraturo che ha coinvolto l'impero e la sua amministrazione.

Sirks ha evidenziato come non sia pervenuto alcun rescritto attribuibile a Emiliano (253), Postumo (260-269), Tetrico (271-274) e Tacito (275-276), mentre si riconosca una notevole produttività sotto Gordiano III. Tuttavia – ha evidenziato lo studioso – questi dati devono essere ponderati alla luce di considerazioni più generali. Le costituzioni imperiali infatti, tra cui i rescritti, pur essendo fonti del diritto di massima importanza nel periodo in oggetto, recepivano in molti casi una prassi esistente, senza apportarvi innovazioni di rilievo. Per questo è possibile che le *leges* meramente ricettive della prassi non siano state accolte dal Codice di Giustiniano e non ci siano dunque pervenute. Inoltre da un lato la produzione di questi documenti era legata agli spostamenti dell'imperatore, dipendendo così dalla presenza dell'imperatore stesso nei diversi territori dell'impero; dall'altro lato, la conservazione dei documenti coinvolge i problemi relativi alle forme della loro archiviazione, di cui sappiamo ancora poco.

In sede di discussione Detlef Liebs (Freiburg i. Br.) ha osservato la correlazione tra la morte violenta di un imperatore e la scarsità di rescritti nel periodo immediatamente successivo, scarsità dovuta forse anche alla perdita dei documenti durante le fasi caotiche di transizione al governo. A questo dato Sirks ha aggiunto la possibile perdita di valore delle decisioni imperiali in caso di assassinio dell'imperatore. Circa la collocazione degli archivi, si è quindi aperto un breve dibattito: secondo Witschel, l'archivio dei rescritti viaggiava insieme all'imperatore, mentre per De Blois durante le guerre i rescritti sarebbero rimasti a Roma. Jakob Stagl (Freiburg i. Br.) ha riportato l'attenzione sulla analisi contenutistica dei rescritti degli anni 235-285. Occorre a questo fine, ha riscontrato Sirks, un'analisi sistematica della documentazione.

Iole Fagnoli (Bern) si è concentrata sulla legislazione dell'imperatore Decio, con

riguardo particolare all'“Opferedikt”. La docente ha mostrato come in Decio convivessero elementi di innovazione e altri di conservazione della tradizione. Di grande interesse per la studiosa è anche il notevole numero di rescritti di Decio indirizzati a donne.

La relazione *Weitere Gedanken zum Verfassungsprozess von kaiserlichen Reskripten*, di Michael Peachin (New York), è stata mirata a dimostrare, argomentando su basi tanto formali quanto sostanziali, come alcune decisioni imperiali siano da ascrivere alla cancelleria *ab epistulis* e non già – come finora ritenuto, specialmente sulla base delle ricerche di Tony Honoré – a quella *a libellis*.

Nel relativo dibattito, Detlef Liebs ha ipotizzato che i segretari delle diverse cancellerie fossero sottoposti a frequenti cambi di ufficio, suggerendo l'opportunità di non isolare in modo rigido il lavoro di ciascun ufficio. Joanna Skwara (Zürich) e Alfons Bürge hanno ricordato come l'analisi svolta da Honoré si sia concentrata principalmente su dati stilistici e formali e hanno notato come nei giuristi fossero frequenti richiami testuali, linguistici e lessicali diretti.

La relazione di Peter Eich (Seminar für Alte Geschichte, Freiburg i. Br.), “*formam a praefecto praetorio datam (...) servari aequum est (C. 1.26.2)*”. *Die Gardepräfektur und das Recht im 3. Jahrhundert n. Chr.*, ha mostrato un aspetto di innovazione nella produzione giuridica imperiale, con riferimento all'incremento di potere del *praefectus praetorio* sia nel periodo dei Severi, sia durante tutto il III secolo d.C. Si è osservato il progressivo aumento del numero di soldati che hanno occupato questa carica nel periodo considerato e una graduale e contestuale diminuzione dei giuristi nell'analogha funzione. Non sarebbero chiare, in effetti, le relazioni gerarchiche tra *praefectus praetorio* e gli imperatori, mentre sarebbe dimostrabile che il *praefectus praetorio* fosse responsabile della promulgazione delle costituzioni imperiali e ricoprisse il ruolo di giudice d'appello contro le decisioni del governo.

In sede di discussione sono stati avanzati – in particolare da Sebastian Schmidt Hofner (Basel) e Boudewijn Sirks – dubbi di interpolazione, ipotizzando un intervento di adattamento in vista delle nuove necessità. Peachin ha confermato l'intensificazione del potere del *praefectus praetorio* nel periodo in oggetto, intensificazione spiegabile anche, secondo Kolb, con la richiesta da parte dei cittadini di una figura politica centrale di riferimento in campo amministrativo.

Anche la relazione di Katharina Wojciech (Freiburg i. Br.), *Cum urbem nostram fidei tuae commiserimus – das officium des Stadtpräfekten zwischen Anspruch und Herausforderung*, si è concentrata su funzioni amministrative specifiche. Wojciech ha studiato in particolare l'ufficio del *praefectus urbi*, mostrando per questo ufficio (p.e. con riguardo alle sue competenze) la tendenziale continuità nel periodo dell'anarchia militare rispetto al passato, sebbene con alcuni innesti innovativi.

Nella discussione, Schmidt-Hofner si è chiesto se l'azione del *praefectus urbi* fosse influenzata dagli interessi dei ceti cittadini più elevati. Secondo Wojciech questo elemento è dimostrabile solamente a partire dal quarto secolo d.C. Infine, Liebs ha evidenziato l'importanza del *praefectus urbi* come giudice d'appello.

Michael Speidel (Basel-Zürich), con il titolo *Kaiserliche Privilegien, Urkunden und die Anarchie des 3. Jahrhunderts n. Chr.*, si è occupato della condizione dei soldati nel periodo dell'anarchia militare.

Contrariamente a opinioni diffuse, i soldati non sarebbero stati particolarmente privilegiati né sotto i Severi né durante l'anarchia militare. La dimostrazione di questa tesi si è avvalsa dello studio dei cd. "Hilferufe", in particolare quelli provenienti dalla Lidia e dalla Frigia, oltre che dei diplomi militari, i quali a partire da Claudio vengono distribuiti con notevole frequenza (da Vespasiano in poi con innovazioni di forma) e che concedono la cittadinanza romana ai veterani. Secondo Speidel, non sono pervenuti diplomi militari risalenti agli anni intorno al 168 d.C., forse perché in quell'epoca erano stilati non su bronzo ma su un metallo di minore valore, non resistente al tempo. Nel 177 d.C. riprende la produzione su materiale più pregiato e resistente e la produzione aumenta sotto Settimio Severo. La natura dei privilegi è invece immutata nel tempo; i soldati ricevevano il *connubium* e la cittadinanza. A causa del valore simbolico di questi documenti si trovano a partire dal terzo secolo anche dei diplomi falsi e forse copie private su bronzo. In sede di dibattito Witschel si chiede se Massimino Trace avesse aumentato i salari dei soldati, domanda che trova per Speidel una risposta negativa. Beat Näf (Zürich) ha domandato se negli "Hilferufe" fosse usuale incontrare anche invocazioni agli dei, cosa che Witschel ha negato: i richiami non avevano in effetti requisiti formali universali, ma erano scritti diversamente a seconda dei casi. Alfons Bürge ha evidenziato infine come i saccheggi da parte dei soldati fossero molto usuali: D. 19.2.13.7 (Ulp. 32 *ad ed.*) si occupa in effetti della questione se un conduttore debba rispondere dell'abbandono del terreno locatogli, qualora si avvicini l'esercito nemico (anche Columella consiglia i lettori di non costruire la propria villa sulla *via militaris*).

L'ultimo contributo della giornata, di Bernhard Palme (Wien): "*Die sog. 'Reform der Philippi' und die staatliche Steuerregie in Ägypten*", è stato dedicato ad una convenzione del *praefectus Aegypti* dell'anno 250/251, sotto l'impero di Filippo l'Arabo e di suo figlio. Il documento pervenutoci purtroppo non è completo; tuttavia sono riconoscibili segni di cambiamenti amministrativi nel III secolo d.C. Di particolare interesse è il fatto che la prassi amministrativa concernente i *munera* non sia un problema specifico dell'Egitto, ma riguardi l'intero territorio imperiale. La convenzione è articolata (ottenimento di strumenti per il rilascio di prigionieri di guerra, garanzia di entrate fiscali tramite una riforma dell'organizzazione delle liturgie, distribuzione del terreno abbandonato). Per attuarla sarebbe stato necessario creare nuovi uffici e riformare le strutture esistenti, probabilmente in un processo graduale di spostamento e cessione di competenze. Tale riforma, sul fronte fiscale, è conforme agli interventi dei Severi nel sistema egiziano e sarebbe stata proseguita da Diocleziano. Non sarebbe dunque riconoscibile alcuna situazione di crisi alla base di questa riforma. Si tratterebbe piuttosto di un modo specifico di organizzazione del territorio nel solco di una più ampia continuità: lo spostamento delle competenze amministrative all'interno della città sarebbe in effetti il risultato di un processo che ha inizio già sotto Traiano.

5. Jakob Stagl ha introdotto la seconda giornata del convegno con una relazione dal titolo *Das Soldatentestament unter den Soldatenkaisern*. Lo studioso ha illustrato come i soldati godessero di numerosi privilegi, rispetto ai civili, in tema di diritto di successione. Da questo punto di vista nel terzo secolo d.C. non sono visibili soluzioni di continuità nel trattamento del testamento militare; inoltre rispetto alle dettagliate decisioni

severiane, le costituzioni successive sono in generale più scarse e meno innovative. Stagl ha interpretato questo fenomeno nel contesto più ampio di un minore slancio creativo della giurisprudenza dell'epoca rispetto al periodo cd. classico.

In sede di dibattito, si è discusso sulla discendenza del testamento moderno da quello militare (discendenza affermata da Stagl, negata da Liebs). Wolfgang Ernst (Zürich) si è domandato se i testamenti dei soldati rappresentassero dei veri e propri privilegi. Stagl ha spiegato come i romani definissero il testamento dei soldati come *ius singulare*, quindi come privilegio. Infine Federico Battaglia (Zürich) ha osservato come sia attestata in epoche successive – ad es. da D. 29.1.44 (Ulp. 45 *ad. ed.*) – la tendenza dei rescritti imperiali ad estendere i privilegi in questa materia, concessi in prima istanza ai militari, a funzionari che non ne avrebbero diritto, con ciò rendendo meno rigido il confine tra regime giuridico dei *militēs* in quanto tali e quello ordinario. Stagl ha spiegato a questo proposito come la definizione di soldato nelle costituzioni fosse ampia e contenesse anche gli accompagnatori e le famiglie.

Ai rescritti imperiali è stato dedicato anche il contributo di Detlef Liebs (*Die Reskripte an Soldaten*), esito dell'analisi di cinquantasette rescritti indirizzati a un destinatario militare (“*mil.*”, “*evoc.*”, “*frum.*”, “*opt.*”), con riferimento speciale al periodo della anarchia militare. Sebbene sia d'obbligo la prudenza, nell'impossibilità di generalizzare la relazione giuridica e amministrativa tra i soldati e gli imperatori o le loro cancellerie, una ricostruzione di sintesi vede prevalere la continuità rispetto alle epoche precedenti.

Alla sollecitazione di L. De Blois (che si è chiesto perché l'imperatore Gordiano avesse scritto così tanti rescritti), Liebs ha risposto ipotizzando che ciò fosse dovuto all'inesperienza militare del giovane imperatore e alla sua necessità di accattivarsi il favore della milizia attraverso rescritti benevoli. Markus Winkler (Zürich) ha suggerito al contrario di interpretare tale benevolenza come prova del minore slancio innovativo del diritto, incontrando l'opinione concorde di Iole Fagnoli; secondo Wojciech, infine, sarebbe opportuno distinguere in relazione al tipo di destinatario. Sotto un altro profilo, Liebs ha sottolineato come gli imperatori si avvalessero di scrittori professionisti.

Nella sua relazione *Why did the influence of scholarly jurists at the roman imperial court disappear after about A.D. 241?* Luuk De Blois ha esaminato i fattori politici e sociali che hanno forse attenuato l'influenza dei giuristi sugli imperatori nel periodo considerato. Spicca infatti il contrasto tra l'autorevolezza di Papiniano, Ulpiano e Paolo sotto i Severi e l'assenza di analoghe figure nei decenni successivi, in particolare dopo l'anno 241 d.C. Una possibile giustificazione potrebbe risiedere nell'assenza di personalità imperiali come quella di Settimo Severo. Tuttavia a questo dato si deve aggiungere il fatto che durante l'anarchia militare gli imperatori si trovavano spesso nelle province, mentre i giuristi lavoravano principalmente nella Roma palatina; la distanza personale potrebbe avere comportato un minore rilievo politico.

Inoltre, se in precedenza la formazione giuridica era necessaria ai fini dell'inserimento nel consiglio imperiale, in seguito lo divennero molto di più le competenze militari; dato, quest'ultimo, che trova un riscontro nell'aumento dei salari dei soldati. L'azione del giurista finiva dunque per essere riservata sempre più all'amministrazione burocratica in senso stretto e a quella giudiziaria; tuttavia in questo modo i giuristi perdevano l'autorevolezza di cui godevano i grandi autori classici.

Quanto ha contato in questo processo – si è chiesto in sede di dibattito Wolfgang Ernst – la formazione di scuole di diritto? Secondo Liebs, occorre immaginare in realtà uno stile e un contesto di insegnamento scolastico del diritto continuo, dal II al VI secolo d.C. Sebbene siano pochi i documenti a disposizione, è certo l'interesse di Settimio Severo per i giuristi e sappiamo della scuola di Beirut nel quarto secolo. Tutto ciò farebbe pensare ad una linea di continuità. Se ciò è vero – ha domandato Peachin – per quale motivo sotto i Severi la produzione giuridica è abbondante, per poi calare improvvisamente nell'età dell'anarchia miliatre? Forse, ha ricordato De Blois, sono cambiate le funzioni del giurista: l'azione dei giuristi burocrati è caratterizzata infatti non dalla produzione letteraria ma appunto dall'azione amministrativa.

Nella sua relazione *Soldatenkaiser und infamia* – sintetizzata in lingua tedesca ma tenuta in italiano – Lorena Atzeri (Göttingen-Frankfurt) ha confrontato brani del Digesto e costituzioni imperiali, con il fine di evidenziare una possibile evoluzione (tanto linguistico-formale quanto sostanziale) del regime relativo all'*infamia* nel periodo dell'anarchia militare. L'esito dell'indagine è duplice: da un lato, è riconoscibile una continuità, sotto il profilo sostanziale, nelle soluzioni giuridiche adottate nel periodo considerato rispetto al diritto classico. Dall'altro lato e sotto il profilo linguistico-formale, si trovano invece segni di una progressiva "retoricizzazione" del linguaggio relativo all'*infamia*, con l'introduzione nelle costituzioni imperiali di immagini più ridondanti e di toni più accesi.

In sede di discussione, Peachin sottolinea come il tono forte delle costituzioni possa essere dovuto alla specificità delle situazioni cui le *leges* considerate fanno fronte, al riparo dagli accenti intellettualistici di alcuni brani del Digesto. Secondo Stagl, invece, a questa retoricizzazione sarebbe connessa una progressiva delegittimazione del potere dello Stato.

L'ultima relazione è stata quella di una delle organizzatrici, Ulrike Babusiaux, relativa alle citazioni di giuristi classici nei rescritti (*Zitate klassischer Juristen in den Reskripten der Soldatenkaiser*). I rescritti riportano citazioni dei giuristi più autorevoli, con una tendenza, tra Alessandro Severo (222) e Diocleziano (305), alla selezione di pochi autori. La maggior parte dei rescritti in effetti è emessa in risposta a questioni già contenenti citazioni, puntualmente richiamate dell'imperatore. In epoca classica è riconoscibile un'influenza reciproca tra diritto di produzione imperiale ed elaborazioni dei giuristi, mentre nel periodo dell'anarchia militare le due sfere di produzione sembrano essere più indipendenti. Di particolare interesse il richiamo, da parte della relatrice, delle nozioni retoriche di *auctoritas* ed *exemplum* in chiave argomentativa.

Quest'ultimo aspetto è in effetti sottolineato anche in sede di dibattito, in particolare da Peachin. Liebs ha ipotizzato ulteriori citazioni "nascoste" di Papiniano nei rescritti, dato che Babusiaux ha ritenuto non confermabile. Un ulteriore aspetto della discussione ha riguardato – con richiami delle tesi di Honoré, in un confronto con il caso della *Common Law* – la possibilità e l'opportunità della citazione di giuristi viventi al tempo del rescritto. Infine Stagl ha sottolineato il ruolo delle citazioni nelle costituzioni ai fini della legittimazione non solo della soluzione giuridica ma anche del potere imperiale nel suo complesso.

6. L'onere di una sintesi dei contributi presentati al convegno è spettato a Anne Kolb,

la quale ha affiancato a tale riepilogo la presentazione dell'iconografia relativa agli imperatori del periodo interessato.

A parere di Kolb, sono emersi durante il Convegno almeno tre tipi di studio. Alcune relazioni hanno fatto il punto sulla necessità di chiarire il concetto di crisi, onde valutarne le eventuali influenze sulla produzione giuridica del III secolo d.C.; a questo tema sono riconducibili gli interventi di Sirks (con riferimento alla diminuita produzione giuridica), Palme (mutamenti economici e diritto amministrativo), De Blois (instabilità politica e potere imperiale) e Babusiaux.

Altri contributi hanno studiato il tema della continuità e della discontinuità – evidenziando per lo più la prima – delle soluzioni giuridiche in relazione a singoli temi o istituti. A questo gruppo sono riconducibili i lavori di Stagl (testamento militare), Fargnoli (attività di Decio), Atzeri (*infamia*), Peachin, Eich e Wojciech.

Un terzo gruppo di interventi (Liebs e Speidel) si è concentrato infine sulle relazioni tra imperatore e soldati, onde chiarirne l'ampiezza specifica per il periodo che, proprio per l'importanza di tali rapporti, viene denominato della "anarchia militare" o dei "*Sol-datenkaiser*".

Queste tre direzioni di ricerca sono accomunate tuttavia da problemi condivisi: la definizione di crisi, la scarsità delle fonti a disposizione dello storico, l'individuazione dei confini cronologici del periodo da considerare.

7. Dalle ricerche svolte e dai testi analizzati sembra emergere la prevalenza dei motivi di continuità storico-giuridica, nel diritto del III secolo d.C., rispetto a quelli della sua soluzione. Restano certamente aperte numerose questioni, in particolare con riferimento alla diminuita produzione letteraria dei giuristi. La discussione sui testi a disposizione e il dialogo tra giuristi e storici favorito dal convegno, tuttavia, non solo hanno confermato l'interesse storiografico del III secolo d.C. anche dal punto di vista del diritto, ma hanno fatto emergere numerosi spunti di ricerca per la definizione delle questioni relative alla gestione dell'amministrazione imperiale, al ruolo dei soldati e alla produzione giuridica di questo periodo. Temi sui quali il convegno ha avuto l'indiscutibile merito di avere richiamato l'attenzione degli studiosi.

Maria Lapadula
(Universität Zürich)